

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

42/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Linee guida in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari – Circolare del Ministero dell’Interno n. 18 del 21 luglio 2009	2
Operazione trasparenza – Guida on-line all’adempimento a cura del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione	3
Agenzia delle Entrate: vecchie marche per cambiali, fuori corso dal 6 dicembre 2009	3
Corte dei Conti della Lombardia: La spesa del personale si calcola al netto degli incrementi obbligatori (incrementi delle risorse decentrate di cui all’art. 8, secondo comma, CCNL)	4
Patto di stabilità 2009 – Parere positivo in commissione alla Camera, sull’emendamento al decreto-legge anti-crisi che sblocca i residui passivi di bilancio	5
Pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada modifiche all’art. 15 del decreto-legge anti-crisi	8
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Determinazione n. 16 luglio 2009, n. 7 - Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti	8
In vigore la legge sulla sicurezza con efficacia dall’8 agosto 2009	10

**Linee guida in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari –
Circolare del Ministero dell'Interno n. 18 del 21 luglio 2009**

Il Ministero dell'Interno, dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha emanato la circolare n. 18 concernente le linee guida della Commissione Europea in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari.

La circolare fornisce chiarimenti in relazione a due aspetti di particolare interesse previsti dalla direttiva n. 2004/38 CE, recepita in Italia con il d. lgs. n. 30/2007:

- a) copertura sanitaria ai fini del soggiorno;
- b) nozione di "risorse economiche sufficienti al soggiorno".

Il provvedimento in oggetto fa seguito al documento esplicativo adottato dalla Commissione europea, in data 2 luglio 2009, contenente gli orientamenti interpretativi sugli aspetti maggiormente problematici della direttiva sopra citata.

Sull'argomento della copertura sanitaria, la Commissione precisa quanto segue:

"In linea di principio, è accettabile qualunque copertura assicurativa, privata o pubblica, contratta nello Stato membro ospitante o altrove, nella misura in cui offre una copertura completa e non crea un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante. Nel tutelare le proprie finanze pubbliche e valutare al contempo se la copertura assicurativa è completa, lo Stato membro deve agire in conformità dei limiti imposti dal diritto comunitario e del principio di proporzionalità.

La Carta di assistenza sanitaria europea offre una copertura totale se il cittadino dell'Unione non sposta la residenza, ai sensi del regolamento CEE 1408/71, nello Stato membro ospitante e ha intenzione di tornare nel proprio Paese, come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati".

La circolare ministeriale chiarisce che nell'ipotesi di soggiorno temporaneo, che può riguardare ad esempio il soggiorno per motivi di studio, l'interessato potrà utilizzare la Carta di assistenza (Tessera Europea di Assicurazione Malattia o T.E.A.M.), rilasciatagli dal suo Paese, per ricevere tutte le cure considerate medicalmente necessarie in relazione alla durata del suo soggiorno temporaneo.

In relazione alla definizione di "risorse sufficienti", la circolare precisa che tale nozione può essere riferita sia a risorse periodiche che a risorse sotto forma di capitale accumulato.

Inoltre, tali risorse non devono necessariamente essere personali, ma possono anche essere elargite da terzi.

Ove l'interessato non raggiunga l'importo minimo delle risorse, come previsto dall'art. 9, c. 3, letto b) e c) del d. lgs. n. 30/2007, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell'istanza d'iscrizione sia coerente con l'obiettivo di evitare un onere irragionevole per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

Sempre secondo la circolare è consentita la verifica dell'esistenza, della legittimità, dell'entità e della disponibilità delle risorse, nei casi in cui si ritenga opportuno.

Operazione trasparenza – Guida on-line all’adempimento a cura del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Il Ministero della Pubblica Amministrazione, al fine di agevolare le pubbliche amministrazioni, nella compilazione e nella successiva pubblicazione dei dati riguardanti i dirigenti sui siti istituzionali, così come richiesto dall'art.21 comma 1 della legge n.69 del 18 giugno 2009, ha messo a disposizione una specifica procedura on line (<http://www.magellanopa.it/dirigenti2009/>).

Attraverso tale procedura il dirigente potrà compilare on-line il proprio curriculum e inserire i dati relativi alla sua retribuzione, il sistema provvederà alla creazione di un file pdf standardizzato con le informazioni richieste dalla legge.

Detto file potrà essere successivamente utilizzato per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.

Il sistema contiene inoltre una guida all'uso composta di tre distinte sezioni:

- 1) Guida agli aspetti organizzativi della procedura rivolta ai responsabili dell'adempimento nelle amministrazioni coinvolte;
- 2) Guida alla compilazione on-line del curriculum rivolta ai dirigenti delle singole amministrazioni;
- 3) Guida alla predisposizione degli aspetti tecnologici per la pubblicazione sui siti istituzionali rivolta a chi si occupa della gestione informatica.

Al fine di uniformare l'area e renderla facilmente identificabile all'interno dei siti di tutte le amministrazioni pubbliche, potrà inoltre essere utilizzato un logo comune :“operazione trasparenza” (da inserire nella propria home page istituzionale) scaricabile al seguente link:

<http://www.magellanopa.it/dirigenti2009/file/logooperazionetrasparenza.jpg>

Agenzia delle Entrate: vecchie marche per cambiali, fuori corso dal 6 dicembre 2009

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato del 21 luglio 2009, informa che come previsto dal Dm 26 maggio 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 giugno 2009, a partire dal 6 dicembre 2009 le marche per cambiali in lire, lire-euro ed euro e i foglietti per cambiali in lire-euro e in euro non potranno più essere utilizzati e non potranno essere rimborsati .

Le vecchie marche lasceranno il posto ai contrassegni telematici emessi dai tabaccai, da utilizzare sugli appositi foglietti privi di valore, in distribuzione sempre presso le tabaccherie.

Corte dei Conti della Lombardia: La spesa del personale si calcola al netto degli incrementi obbligatori (incrementi delle risorse decentrate di cui all'art. 8, secondo comma, CCNL)

La Corte dei Conti della Lombardia si è espressa con deliberazione n. 342 /2009/PAR dell'11 giugno 2009 in relazione al seguente quesito avanzato da un Ente locale:

"gli incrementi delle risorse decentrate di cui all'art. 8, secondo comma, CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali sono da considerarsi come aumenti contrattuali così come definiti dall'art. 1, commi 198 e 199, della legge 23.12.2005, n. 266, e, pertanto, non rientranti nel cumulo delle spese del personale che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; o, al contrario, rientrano nelle spese del personale di cui all'art. 1, commi 198 e 199 della legge. N. 266/05 ?".

Questo il parere della Corte:

" Il quesito attiene alla equiparabilità degli incrementi delle risorse decentrate alla fattispecie giuridica degli aumenti contrattuali c.d. di Primo livello, insiti nel rinnovo della contrattazione collettiva nazionale per il comparto Regioni ed enti territoriali; elemento, questo, che se verificato possibile, produrrebbe la conseguenza dell'esclusione dal computo complessivo delle spese del personale, (per effetto dell'espressa previsione normativa di cui all'art.1, comma 199 della legge 266/2005, per gli enti sottoposti al vincolo del patto di stabilità, e per l'art. 1, comma 562 della legge n. 296/2006 per gli altri enti) non andando a concorrere così alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

In linea generale le c. d. "risorse decentrate" sono destinate, secondo diverse modalità e finalità, a coprire le spese "autodeterminate" dall'ente in funzione di decisioni discrezionali riguardanti ad esempio l'incremento delle dotazioni organiche, l'attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione¹, ed in quanto tali, dovrebbero essere incluse nel computo delle spese del personale, assoggettate all'obbligo di riduzione secondo le modalità stabilite in ciascuna legge finanziaria.

Peraltro, per quanto riguarda le spese decentrate stabilite nell'art. 8, comma 2 del CCNL del 28 febbraio 2008, va messo in luce che detta spesa è espressamente ed esaustivamente regolamentata per la generalità degli enti in sede di contratto collettivo, con la conseguenza che il Comune non dispone di alcuna discrezionalità in proposito. A ciò consegue che l'incremento di spesa, in quanto obbligatorio per effetto della contrattazione collettiva, non è riferibile a scelte discrezionali dell'ente, e pertanto non deve essere considerato ai fini della riduzione di spesa del personale fissato nella legge finanziaria"

1

In sostanza, secondo la Corte, le risorse decentrate di cui all'art. 8, secondo comma, del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali del 28.2.2008 (risorse stabili), in quanto obbligatorie per l'ente, non debbono essere ricomprese nell'aggregato della spesa del personale assoggettate alla riduzione prevista dalle leggi finanziarie.

Patto di stabilità 2009 – Parere positivo in commissione alla Camera, sull'emendamento al decreto-legge anti-crisi che sblocca i residui passivi di bilancio

Le Commissioni bilancio e finanze della Camera hanno approvato un emendamento all'articolo 9 del decreto anti-crisi n.78/2009 che prevede la possibilità da parte degli Enti Locali di escludere dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo fino al 4% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007.

Possono beneficiare della misura in questione:

- le province ed i comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità relativo all'anno 2008;
- le province ed i comuni che, sebbene inadempienti per l'anno 2008, siano tuttavia stati virtuosi nel triennio precedente (e cioè abbiano rispettato il patto di stabilità nel triennio 2005- 2007), purché abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente, considerati al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005-2007 (art. 77- *bis*, comma 21-*bis*, del D.L. n. 112/2008). In base alla normativa di cui al citato comma 21-*bis*, si tratta di quegli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 con riferimento ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti. Per tali enti, qualora si trovino nelle condizioni indicate - cioè hanno rispettato il patto di stabilità nel triennio 2005-2007 ed hanno registrato nel 2008 impegni per spesa corrente di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007 - la norma prevede la non applicazione delle sanzioni.

Si ricorda, a tale riguardo, che al fine di sostenere, in funzione anticiclica, la spesa di investimento degli enti locali, bloccata dai vincoli del Patto di stabilità, con il D.L. n. 5/2009 sono state introdotte alcune deroghe ai vincoli del Patto per l'anno 2009, prevedendo l'esclusione dal saldo di determinate tipologie di spese in conto capitale (in particolare, spese di investimento a fronte di impegni regolarmente assunti nei limiti delle disponibilità di cassa, ovvero finanziate con le risorse derivanti dai minori oneri per interessi conseguenti alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui, nonché spese relative ad investimenti per la tutela della sicurezza pubblica).

Pubblichiamo di seguito il testo del nuovo art. 9 bis dl anticrisi.

Articolo 9-bis (Patto di stabilità interno per gli enti locali)

1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013.
3. Il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-*quater* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.
4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione.».
5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.

6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.

7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:

a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;

b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;

c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione del comma 7.

9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009.

Pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada modifiche all'art. 15 del decreto-legge anti-crisi

Nel corso dell'esame in commissione del provvedimento in oggetto sono stati inseriti all'art. 15 i commi da *8-quinquiesdecies* a *8-duodevicies*, che disciplinano una nuova modalità - il cui utilizzo è facoltativo per i Comuni - di estinzione dei debiti iscritti a ruolo, ovvero per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento, derivanti da violazioni al codice della strada i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004.

Viene pertanto consentito ai Comuni di stabilire, con regolamento, che il contribuente possa estinguere il debito iscritto a ruolo, ovvero per il quale sia stata emessa ingiunzione di pagamento, derivante da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, pagando un importo che comprende:

- a) una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
- b) le spese di procedimento e notifica dei verbale;
- c) un aggio per l'agente della riscossione, fissato nel 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente, a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per diritti di notifica della cartella.

La norma ha lo scopo di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei Comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia.

Viene inoltre previsto che i concessionari della riscossione informino i debitori, con avvio di apposita comunicazione, della facoltà di estinzione del debito in esame.

L'invio della comunicazione è effettuato nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto comunale con cui si dispone tale facoltà.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Determinazione n. 16 luglio 2009, n. 7 - Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti

Alla luce dei numerosi quesiti interpretativi, pervenuti all'Autorità per la vigilanza sui contratti, in merito alle problematiche applicative della nuova disciplina delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione introdotta nel D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 dal D.Lgs. 152/2008 (cd. terzo decreto correttivo), l'Autorità ha deliberato di adottare un atto a carattere generale contenente indicazioni applicative relativamente alla disciplina delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Riportiamo di seguito i contenuti principali della deliberazione n. 7 del 16 luglio:

- l'articolo 32 comma 1 lett. g) primo periodo del D.Lgs. n. 163, configura una titolarità "diretta", *ex legge*, della funzione di stazione appaltante in capo al privato titolare del permesso di costruire (ovvero titolare del piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo contemplante l'esecuzione di opere di urbanizzazione) che in quanto "altro soggetto aggiudicatore" è tenuto ad appaltare le opere di urbanizzazione a terzi nel rispetto della disciplina prevista dal Codice e, in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell'attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ferma restando la vigilanza da parte dell'amministrazione consistente, tra l'altro, nell'approvazione del progetto e di eventuali varianti;
- gli eventuali risparmi di spesa rimangono nella disponibilità della stazione appaltante privata, così come eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stesso privato;
- il collaudo, come già affermato nella determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009, costituisce attività propria della stazione appaltante e, quindi, del soggetto privato titolare del permesso di costruire, ferma restando la funzione di vigilanza da parte dell'amministrazione che va esplicitata nell'approvazione degli atti di collaudo;
- nell'ipotesi in cui, ai sensi dal secondo periodo dell'art. 32, comma 1, lett. g) del Codice, la gara sia bandita dall'amministrazione pubblica, non è preclusa la partecipazione alla stessa del privato titolare del permesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo) purché qualificato ex art. 40 del codice e purché non abbia direttamente curato la redazione della progettazione preliminare;
- nell'ipotesi di cui al punto precedente, il contratto d'appalto viene stipulato dal titolare del permesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo);
- l'affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo quanto previsto dall'art. 122 comma 8 del codice, avviene mediante la procedura negoziata prevista dall'art. 57 comma 6 del codice, sia nel caso in cui le funzioni di stazione appaltante siano svolte dal privato, sia nel caso le stesse siano in capo all'amministrazione;
- il privato, ai fini dell'affidamento della progettazione, deve rispettare l'art. 91 del codice, eccezion fatta per i casi in cui, non sussistendo né il presupposto contrattuale né il carattere di onerosità della prestazione, poiché il valore del progetto non è compensato con gli oneri di urbanizzazione in quanto predisposto in un momento antecedente alla stipula della convenzione urbanistica, non ricorrono i principi che impongono la gara;

- alle opere di urbanizzazione primaria a scapito di importo inferiore alla soglia comunitaria comprese nelle convenzioni urbanistiche stipulate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2008, si applica la disciplina previgente;
- l'affidamento e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità;
- i dati riguardanti l'affidamento e la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono compresi nelle comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio dei Contratti pubblici.

In vigore la legge sulla sicurezza con efficacia dall'8 agosto 2009

Con la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale trova efficacia dall'8 agosto il quinto provvedimento del pacchetto sicurezza, approvato nel primo consiglio dei ministri del 21 maggio 2008. Cinque le macro aree di intervento: immigrazione clandestina, criminalità organizzata, criminalità diffusa, sicurezza stradale, decoro urbano. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica'.

La legge sulla sicurezza, che era stata approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 2 luglio scorso, contiene cinque macro aree di intervento:

- immigrazione clandestina;
- criminalità organizzata;
- criminalità diffusa;
- sicurezza stradale;
- decoro urbano.

Fra le novità più rilevanti:

- l'introduzione del reato di ingresso e permanenza clandestina nel Paese;
- il prolungamento fino a 180 giorni dei termini di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione;
- le associazioni di volontari per il presidio sul territorio (c.d. ronde);
- restituzione più rapida alla collettività dei beni sottratti alla mafia;
- la corresponsabilità dei dipendenti pubblici collusi;
- l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione da parte delle imprese, pena l'esclusione dalle gare di appalti pubblici;
- il regime carcerario più duro per i sottoposti al 41 bis;
- l'inasprimento delle sanzioni per i guidatori in stato di ebbrezza, e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- stop ai matrimoni di convenienza.

Bergamo, 28 luglio 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord